



CITTA' DI TORINO

***Indicazioni operative per la gestione delle terre e rocce da scavo nella realizzazione di
Opere Pubbliche .***

- 1 Premessa
 - 2 Progetto preliminare
 - 3 Progetto definitivo ed esecutivo
 - 4 Varianti in corso d'opera
 - 5 Obblighi del produttore delle terre e rocce da scavo
- Modello 2/1 Documento di trasporto terre e rocce da scavo
- Modello 2/2 Dichiarazione congiunta del produttore delle terre e rocce da scavo e del
Direttore Lavori da presentare prima dell'inizio lavori
- Modello 2/3 Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo

1. PREMESSA .

Tutte le fasi progettuali, così come definiti dal Regolamento di attuazione della legge quadro sui Lavori Pubblici, di opere pubbliche di competenza del Comune di Torino, la cui realizzazione comporta la produzione o l'utilizzo di terre e rocce da scavo devono ottemperare a quanto disposto nelle "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" e dalle presenti indicazioni, al fine della piena applicazione degli artt. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o della corretta gestione di tali terre in regime di rifiuto.

Le presenti indicazioni saranno adeguate e rese coerenti con le Linee guida regionali in corso di predisposizione, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

2. PROGETTO PRELIMINARE .

2.1 Lavori che prevedono la produzione di terre da scavo

Il progetto preliminare dell'opera pubblica i cui lavori comportano una significativa produzione di terre da scavo, indicativamente superiore a 500 mc, dovrà essere redatto sulla base di indagini geologiche - geotecniche di prima approssimazione comprendenti l'esecuzione di sondaggi o pozzetti esplorativi finalizzati a una prima caratterizzazione del terreno oggetto di scavo.

Il numero di sondaggi, almeno pari a 3, dovrà essere definito sulla base dell'estensione e degli usi pregressi dell'area.

La profondità di indagine deve essere definita sulla base dello stato di fatto e degli usi pregressi dell'area, risultando almeno pari alla profondità di scavo prevista.

Su tutti i sondaggi sarà svolta da parte di tecnico competente una analisi visiva e organolettica sulla base della quale decidere quali campioni prelevare e sottoporre ad analisi chimica.

Le suddette analisi chimiche possono essere omesse esclusivamente per gli interventi che prevedano una produzione di terre e rocce da scavo inferiore a 1000 metri cubi ed in aree che presentino, sulla base di indagini storiche, solo usi pregressi di tipo a verde, residenziale o agricolo e in assenza di strutture interne o esterne potenzialmente in grado di contaminare il sito come ad esempio serbatoi a servizio di centrali termiche, strutture viarie di grande traffico.

L'ubicazione dei punti di prelievo e il set d'analisi a cui sottoporre i campioni dovrà essere definito sulla base dello stato di fatto e delle notizie storiche dell'area.

2.1.1 Aree interessate da attività produttive, artigianali e gestione rifiuti

Nel caso di aree interessate da attività produttive, artigianali o attività di gestione rifiuti il piano di indagini dovrà essere comunque predisposto, a prescindere dai volumi scavati, e sottoposto a parere ARPA.

Il suddetto piano deve ottemperare a quanto disposto dall'allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 e deve esplicitare:

- l'ubicazione dei punti di prelievo e set d'analisi sulla base dello stato di fatto e delle notizie storiche
- metodologie di campionamento

Sulla base delle dimensioni del sito da investigare si possono fornire le seguenti indicazioni relative al numero di sondaggi da eseguire:

- < 10.000 mq almeno 5 punti di sondaggio
- 10.000 – 50.000 mq da 5 a 15 punti di sondaggio
- 50.000 – 250.000 mq da 15 a 60 punti di sondaggio
- 250.000 – 500.000 mq da 60 a 120 punti di sondaggio
- > 500.000 mq almeno 2 punti di sondaggio ogni 10.000 mq

Per ogni punto di sondaggio il numero di campioni dovrà essere adeguato alla profondità di scavo e definito sulla base della stratigrafia del terreno, prevedendo in ogni caso il campionamento delle evidenze organolettiche.

2.1.2 Riscontro di inquinamento

Nel caso le indagini diano riscontro di contaminazione nel sito o durante le fasi di scavo si rinvenissero strutture o situazioni potenzialmente in grado di aver contaminato il sito dovranno essere avviate le procedure previste all'art. 242 del D.L.vo 152/2006 comunicando al Comune, per esso al Settore Ambiente e Territorio, alla Provincia, all'ARPA ed alla Regione l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione.

In caso la situazione riscontrata costituisca rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, o rischio di aggravamento della situazione di contaminazione, devono essere messe in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e deve esserne data immediata comunicazione al Comune, per esso al Settore Ambiente e Territorio, alla Provincia, all'ARPA, alla Regione e al Prefetto della Provincia.

2.1.3 Indicazioni progettuali sulla gestione delle terre da scavo prodotte

Sulla base degli esiti delle indagini svolte potrà essere data l'indicazione progettuale, da recepire e sviluppare a livello di progettazione definitiva, sulle modalità di gestione delle terre da scavo prodotte:

- riutilizzo all'interno dello stesso cantiere
- riutilizzo in aree o cicli produttivi esterni
- gestione in regime di rifiuto

e potranno essere stimati i relativi costi di massima

Le suddette indicazioni saranno riportate all'interno dello studio di prefattibilità ambientale allegato al progetto preliminare.

Per quantitativi superiori ai 5.000 mc, nel caso l'ipotesi progettuale preveda il riutilizzo delle terre in aree o impianti esterni, l'elaborato relativo alle indagini geologiche dovrà riportare un'ipotesi di massima per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo verificandone la fattibilità mediante l'accertamento dell'effettiva sussistenza sul territorio di aree o impianti che necessitano dei quantitativi in oggetto per gli usi previsti.

2.2 Lavori che prevedono l'utilizzo di terre da scavo

Per le Opere pubbliche i cui lavori prevedano l'utilizzo di terre per un quantitativo superiore ai 500 mc la relazione tecnica allegata al progetto preliminare dovrà definire le modalità di acquisizione di tale materiale, ipotesi progettuale sulla base della quale definire le voci di costo:

- acquisizione di materia prima
- acquisizione di materia prima seconda proveniente da impianti di recupero rifiuti
- utilizzo nell'ambito di operazioni di recupero rifiuti
- riutilizzo terre da scavo prodotte in altro cantiere con esclusione dal regime rifiuti.

3. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO .

3.1 Lavori che prevedono la produzione di terre da scavo

3.1.1 *Riutilizzo della terra da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D. Lgs 152/2006*

Al progetto definitivo di Opera Pubblica che prevede la gestione del terreno di scavo mediante riutilizzo, interno o esterno all'area, dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica relativa al "Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo", redatto secondo i contenuti di cui alle "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" con particolare riferimento all'Allegato 1.

Il suddetto progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere sottoposto a parere preventivo da parte del Settore Ambiente e Territorio e, se necessario, dell'ARPA prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo di Opera Pubblica. Una volta integrato con i risultati analitici delle indagini in esso previste, il Settore Ambiente e Territorio procederà, mediante determinazione dirigenziale, a dichiarare l'avvenuta verifica di quanto prescritto dal primo comma dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Il progetto di riutilizzo così integrato deve essere allegato al progetto esecutivo e con esso approvato.

3.1.2 *Gestione della terra da scavo in regime di rifiuto*

A meno di un riutilizzo ai sensi del precedente punto, le terre e rocce da scavo sono classificate come "rifiuti speciali". Pertanto il progetto definitivo dovrà prevederne la corretta gestione.

La relazione descrittiva del progetto definitivo, o l'eventuale relazione tecnica specialistica, deve riportare l'obbligo del produttore dei rifiuti (l'impresa esecutrice dei lavori) di affidare gli stessi a soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi. Al riguardo il produttore dei rifiuti deve accertarsi che il soggetto trasportatore sia iscritto alla categoria idonea.

In alternativa il trasporto dei rifiuti può essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei rifiuti, se non pericolosi, in modo autonomo previa richiesta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio.

Altresì deve essere previsto l'obbligo di assicurarsi che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs 152/2006.

Pertanto va accertato che i suddetti impianti siano gestiti da imprese:

- 1) iscritte in procedura semplificata nel registro provinciale per il recupero dei rifiuti
- 2) autorizzate all'esercizio di operazioni di gestione dei rifiuti (recupero o smaltimento)

I suddetti impianti devono essere autorizzati a ricevere la specifica tipologia di rifiuti.

Il deposito temporaneo delle terre deve essere previsto all'interno del cantiere.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità in deposito) oppure quando il loro quantitativo raggiunga i 20 metri cubi. In quest'ultimo caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Ogni singolo trasporto verso gli impianti di gestione (recupero o smaltimento) deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti.

Non vanno accompagnate dal formulario le movimentazioni dei rifiuti effettuate all'interno del luogo di produzione.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

La responsabilità del produttore dei rifiuti cessa al momento in cui riceve la "quarta copia" del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario; alla scadenza dei tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia dell'eventuale mancata ricezione del formulario.

Nei casi di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento non definitive, cioè preliminari a successive operazioni di smaltimento, le responsabilità del produttore dei rifiuti sono escluse al ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento da parte del soggetto che effettua le operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, oltre alla quarta copia di cui sopra.

Preliminarmente al conferimento in impianti di recupero o di smaltimento deve essere effettuata una caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti.

Tale obbligo e onere è a carico del produttore dei rifiuti, ed è da attuare al primo conferimento o ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. .

In particolare, per quanto riguarda la gestione di terre e rocce da scavo per recuperi ambientali (R10) o formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), è prevista anche l'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale.

Nell'ambito del progetto esecutivo, al fine di verificare la corretta gestione delle terreno di scavo come rifiuto è opportuno che la relazione generale, o quella specialistica, e il capitolato speciale d'appalto prevedano i susposti obblighi relativi alla gestione della terra da scavo in regime di rifiuti, di seguito sinteticamente riportati:

- il terreno deve essere affidato a un trasportatore regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori ambientali o trasportato dalla stessa impresa previa richiesta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio;
- deve essere garantito il suo conferimento a soggetti autorizzati al suo recupero o smaltimento;
- il deposito temporaneo deve essere previsto all'interno del cantiere;
- il rifiuto deve essere raccolto ed avviato alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità in deposito) oppure quando il loro quantitativo raggiunga i 20 metri cubi;
- ogni singolo trasporto verso gli impianti di gestione (recupero o smaltimento) deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti;
- deve essere prodotta la "quarta copia" del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

Al fine di agevolare il controllo del rispetto di quanto sopra è opportuno prevedere in sede di capitolato l'obbligo da parte dell'impresa di predisporre, prima dell'avvio delle fasi di scavo, un "Piano degli scavi" che preveda anche le modalità di abbancamento del materiale scavato, le modalità di verifica della sua qualità nonché l'indicazione del soggetto adibito al trasporto e i siti di destinazione con indicazione delle relative autorizzazioni.

3.2 *Lavori che prevedono l'utilizzo di terre da scavo*

Per le Opere pubbliche i cui lavori prevedano l'utilizzo di terre da scavo la relazione tecnica allegata al progetto definitivo dovrà approfondire la fattibilità della modalità di acquisizione individuata a livello di progetto preliminare.

In particolar modo dovrà verificare l'effettiva sussistenza di fornitori nei casi di:

- acquisizione della terra quale materia prima
- acquisizione della terra quale materia prima seconda proveniente da impianti di recupero rifiuti

Altresì dovrà essere verificata l'effettiva sussistenza o previsione di interventi che generino i quantitativi necessari di terra nei casi di:

- utilizzo della terra nell'ambito di operazioni di recupero rifiuti
- riutilizzo della terra da scavo prodotta in altro cantiere con esclusione dal regime rifiuti.

Nel caso di riutilizzo della terra da scavo prodotta in altro cantiere con esclusione dal regime rifiuti in sede di progetto esecutivo dovrà esser dato conto dell'effettiva approvazione da parte dell'autorità competente del progetto che prevede tale riutilizzo ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

4. VARIANTI IN CORSO D'OPERA .

Le eventuali varianti in corso d'opera relative a differenti modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo dovranno essere approvate dal Settore Ambiente e Territorio mediante determina dirigenziale prima dell'inizio dei lavori di scavo inerenti i quantitativi oggetto della variante stessa o in caso di eventi imprevedibili comunque entro 3 mesi dall'abbancamento fuori terra del materiale.

5. OBBLIGHI DEL PRODUTTORE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO .

Nel caso di riutilizzo delle terre da scavo all'esterno del cantiere di produzione ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., l'appaltatore dei lavori, in qualità di produttore deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, nelle modalità di cui al MOD 2/1 in allegato, l'inizio dei lavori di scavo al Settore Ambiente e Territorio ed all'ARPA laddove coinvolta in sede di rilascio parere preventivo.

Il produttore deve altresì presentare entro 30 giorni dalla fine dei lavori, nelle modalità di cui al MOD 2/2 in allegato, una dichiarazione che attesti l'effettivo destino delle terre da scavo prodotte conforme agli elaborati presentati, individuando per ogni modalità di riutilizzo la tipologia e le quantità finali.

3.1 *Documento di trasporto*

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo all'esterno del cantiere di produzione, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che contenga le informazioni di cui al MOD 2/3 in allegato. Tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal Direttore dei Lavori o dal proprietario dell'opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.